

Titolo I

Costituzione, Sede e durata

Art. 1

La “SACE S.p.A. – Servizi Assicurativi del Commercio Estero”, o più brevemente “SACE S.p.A.”, è disciplinata dal presente Statuto.

Art. 2

1. La Società ha sede legale in Roma e sedi secondarie in Milano, Venezia e Modena.
2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, filiali e succursali.

Art. 3

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroghe deliberate dall'Assemblea straordinaria degli azionisti.

Titolo II

Oggetto della Società

Art. 4

1. La Società ha per oggetto l'assicurazione, la riassicurazione, la coassicurazione e la garanzia dei rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, nonché dei rischi a questi complementari, ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali e le società a questi collegate o da questi controllate, anche estere, nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana.
 2. La Società ha inoltre per oggetto il rilascio, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina comunitaria, di garanzie e coperture assicurative per imprese estere in relazione ad operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione dei processi produttivi e occupazionali in Italia.
 3. Le garanzie e le coperture assicurative possono essere rilasciate nelle modalità e forme proprie dei mercati in cui la Società opera per il rischio di mancato rimborso di finanziamenti, comunque denominati ed effettuati, relativi alle attività di cui al primo e secondo comma.
 4. Le garanzie e le coperture assicurative possono essere rilasciate anche a banche nazionali, nonché a banche estere od operatori finanziari italiani o esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle attività di cui al comma 1 e 2 del presente articolo nonché di quelle connesse o strumentali.
 5. La Società può acquisire partecipazioni in società italiane ed estere direttamente strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e di garanzia o per consentire un più efficace recupero degli indennizzi erogati, concordando con la Società italiana per le imprese all'estero (Simest s.p.a.) l'esercizio coordinato di tale attività.
- 5 *bis*. La società esercita inoltre le ulteriori attività ad essa attribuite dall'articolo 9, comma 3, e dall'articolo 11 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dall'articolo 6 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 e relativi decreti di attuazione; nonché ogni altra attività connessa o strumentale al progresso e consolidamento dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e dei suoi operatori.

6. La Società può concludere accordi di riassicurazione e coassicurazione con enti o imprese italiani autorizzati, con enti o imprese esteri o con organismi internazionali, nonché stipulare contratti di copertura del rischio assicurativo, a condizioni di mercato, con primari operatori del settore.

7. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può compiere tutti gli atti ed effettuare tutte le operazioni che risulteranno necessarie, utili, strumentali o comunque connesse. È in ogni caso precluso lo svolgimento dell'attività bancaria e creditizia, della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento sotto ogni forma.

Art. 5

1. Gli impegni assunti nello svolgimento della sola attività assicurativa, riassicurativa, coassicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla disciplina dell'Unione Europea, come definiti nel precedente articolo 4, commi 1, 2, 3, 4 e 6, beneficiano della garanzia dello Stato in base alla normativa vigente. Le attività che beneficiano della garanzia dello Stato sono soggette alle delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'art. 8, comma 1, e dell'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143 e successive modificazioni.

2. L'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti di mercato dalla disciplina dell'Unione Europea non beneficia della garanzia dello Stato ed è soggetta alla normativa in materia di assicurazioni private. L'attività così definita è svolta dalla Società a proprio rischio con contabilità separata o con la costituzione di un'apposita società con i limiti stabiliti dall'art. 6, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Titolo III

Capitale, azioni, obbligazioni

Art. 6

1. Il capitale sociale è di euro 4.340.053.892,00 (quattromiliardi trecentoquarantamiliioni cinquantatremila ottocentonovantadue/00) ed è suddiviso in n. 1.000.000 (unmilione) azioni.

2. Le azioni sono nominative e indivisibili e danno diritto ad un voto ciascuna.

3. La qualità di azionista comporta l'osservanza delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese in sua conformità dai competenti organi sociali.

4. Salvo quanto indicato dall'art. 6, comma 19, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Assemblea può deliberare la destinazione di patrimoni ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-bis del codice civile.

Art. 7

1. L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità.

2. L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale ai sensi dell'art. 2349 del codice civile.

3. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.

4. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrono gli interessi al saggio di interesse legale vigente.

Art. 8

L'Assemblea può deliberare l'emissione di obbligazioni, anche convertibili, a norma e con le modalità di legge.

Titolo IV

Assemblea

Art. 9

1. L'Assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta la generalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti gli azionisti, compresi gli assenti e i dissenzienti.
2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dagli amministratori mediante avviso comunicato ai soci con ogni mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea e può essere tenuta presso la sede sociale o altrove, purché nell'ambito del territorio italiano, nei modi e nelle forme di legge.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni in caso di obbligo alla redazione del bilancio consolidato. In quest'ultimo caso il Consiglio di Amministrazione segnala nella relazione di cui all'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

Art. 10

1. Ogni azionista che ha il diritto di intervenire nelle Assemblee può farsi rappresentare mediante delega scritta anche da terzi non soci. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto di intervento nell'Assemblea.
2. Ogni azionista che ha il diritto di intervenire nelle Assemblee può esercitarlo per corrispondenza, per audioconferenza o per videoconferenza. In questi ultimi due casi sono assicurati, dandone atto nel verbale, l'identificabilità dei partecipanti e il diritto degli stessi di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alle votazioni. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare allo stesso tempo il Presidente e il Segretario.
3. In caso di Assemblea tenuta ai sensi dell'articolo 2366, comma 4, del codice civile, i componenti degli organi amministrativi e di controllo e gli azionisti possono partecipare anche per audioconferenza o per videoconferenza. In questi ultimi due casi sono assicurati, dandone atto nel verbale, l'identificabilità dei partecipanti ed il diritto degli stessi di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, di ricevere e trasmettere documenti.

Art. 11

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in assenza dal Vicepresidente; in assenza dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, salvo il caso in cui il verbale debba essere redatto da un notaio.

Art. 12

1. L'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti di sua competenza ai sensi delle norme in vigore e del presente Statuto.
2. Le deliberazioni delle Assemblee sono prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.
3. I verbali delle Assemblee ordinarie sono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. I verbali delle Assemblee straordinarie sono redatti da un notaio.
4. Spetta all'Assemblea ordinaria, fintantoché lo Stato Italiano detiene direttamente o indirettamente il controllo della società ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 Codice Civile, autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe operative al Presidente su specifiche materie delegabili ai sensi di legge.

Titolo V

Presidente e Consiglio di Amministrazione

Art. 13

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, inclusi il Presidente e il Vicepresidente; quest'ultimo al solo fine di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza avere diritto a compensi aggiuntivi. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili.
2. Gli Amministratori sono nominati dall'assemblea che ne definisce il compenso. E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Consiglio di Amministrazione. Le nomine degli amministratori sono effettuate ai sensi del comma 2, dell'articolo 6 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati. In particolare:
 - 3.1. i consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,
 - c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
 - 3.2. Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, c.c., attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori Consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in società per azioni.

3.3 La carica di amministratore non può essere ricoperta da colui che:

a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

I. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

II. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

III. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato; le pene previste dalla precedente lettera c), numero I, non rilevano se inferiori ad un anno.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3.4 Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 3, lettera c);

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto 3, lettera d), con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al precedente punto 4. La revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del precedente punto 4, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

4. Il Presidente, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto, ha la rappresentanza legale della società; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

5. Di regola la convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata ventiquattro ore prima della riunione. In caso di assenza o impedimento del Presidente le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Vicepresidente, ovvero in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dall'amministratore più anziano d'età.

6. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, salvo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.

7. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad un Amministratore delegato deleghe in ordine alla gestione dell'impresa e può attribuire al Presidente, previa delibera dell'Assemblea di cui all'art. 12, comma 4, del presente statuto, deleghe operative sulle materie delegabili ai sensi di legge, indicate dall'Assemblea, determinandone in concreto il contenuto. Il Consiglio, può altresì conferire deleghe per singoli atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi. Solo all'Amministratore delegato, e al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui sopra, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Cod. Civ. L'Amministratore delegato ha la rappresentanza legale della Società, ivi incluso il potere di firma sociale nei confronti di terzi, nei limiti delle competenze delegate.

8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, con cadenza almeno trimestrale, nella sede sociale o anche per audioconferenza o per videoconferenza. In questi ultimi due casi sono assicurati, dandone atto nel verbale, l'identificabilità dei partecipanti e il diritto degli stessi di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alle votazioni. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si devono trovare allo stesso tempo il Presidente e il Segretario. Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se partecipa la maggioranza degli Amministratori in carica. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto indicato dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti ai sensi di legge.

10.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (d.lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni).

10.2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.

10.3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.

10.4. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.

10.5. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

10.6. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.

10.7. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

10.8. L'Amministratore delegato e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui al paragrafo 6, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

11. Il Consiglio di Amministrazione può, su proposta dell'Amministratore delegato, nominare un Direttore Generale, definendo all'atto della nomina i poteri ed il compenso.

12. Il Responsabile della funzione di controllo interno riferisce al Consiglio di Amministrazione ovvero ad apposito Comitato eventualmente costituito all'interno dello stesso.

Titolo VI

Collegio Sindacale

Art. 14

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

2. I sindaci sono nominati dall'assemblea in osservanza dell'art. 2397 del codice civile. Le nomine dei sindaci sono effettuate ai sensi del comma 2, dell'articolo 6 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Le riunioni del Collegio Sindacale si svolgono nella sede sociale o anche per audioconferenza o per videoconferenza. In questi ultimi due casi sono assicurati, dandone atto nel verbale, l'identificabilità dei partecipanti e il diritto degli stessi di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alle votazioni.

4. Il compenso al Presidente del Collegio Sindacale e ai sindaci effettivi è deliberato dall'assemblea ordinaria. E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Collegio Sindacale.

Titolo VII

Comitato Consultivo

Art. 15

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Presidente, Comitati con funzioni consultive o di proposta limitatamente ai casi strettamente necessari. La remunerazione dei componenti di tali Comitati può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di Amministratore.

Titolo VIII
Bilancio e utili

Art. 16

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede in conformità alle prescrizioni di legge alla formazione del bilancio sociale.
3. In caso di gestione con contabilità separata dell'attività di cui all'art. 5, comma 2, del presente Statuto, l'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno e il Consiglio di Amministrazione provvede alle opportune forme di evidenza contabile.
4. Gli utili di esercizio della Società di cui è stata deliberata la distribuzione al Ministero dell'Economia e delle Finanze sono versati in entrata al bilancio dello Stato. Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.
5. La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione a ciò abilitata ed iscritta nell'apposito Registro istituito ai sensi di legge.

Titolo IX
Scioglimento e liquidazione della Società

Art. 17

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Titolo X
Disposizioni Generali e Finali

Art. 18

1. Salvo quanto espressamente indicato dall'art. 6 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, e dal presente Statuto, valgono le norme del codice civile.
2. La Società succede nei rapporti attivi e passivi e nei diritti e obblighi dell'Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero, Ente Pubblico Economico istituito con decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143.